

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1219 del 10 ottobre 2022

Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Azienda agricola MEA s.s. - società agricola". Comune di Porto Viro (RO). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) e sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento alla società "Azienda agricola MEA s.s. - società agricola" (CUAA 00299710293), con sede legale in via Mea, 12 - Comune di Porto Viro (RO) e operativa (sede impianto) in via Cà Giustinian, 4 - Comune di Porto Viro (RO), ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 37/2003.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 - cd. *Winter package* o *Clean energy package* - ha fissato un nuovo quadro regolatorio della *governance* dell'Unione per l'energia e il clima, funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio) entro il 2050, superando di fatto gli obiettivi che le Istituzioni comunitarie si erano date al 2020.

A rafforzare le politiche in materia di energia è intervenuta a gennaio 2020 la comunicazione sul *Green Deal* (COM(2019)640); la Commissione UE ha delineato una *roadmap* volta a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea attraverso un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri - attraverso i "Piani nazionali integrati per l'energia e il clima - PNIEC", che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030 - e interessano prevalentemente l'energia, l'industria, la mobilità e l'agricoltura.

Le risorse per l'attuazione del *Green Deal* rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza (cd. *Recovery Plan*), costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC).

Si segnala a tale riguardo l'adozione (14 ottobre 2020) da parte della Commissione europea, dell'*Assessment of the final national energy and climate plan of Italy*.

Premesso quanto sopra e tenuto conto dei nuovi obiettivi Unionali al 2030 in materia di promozione dell'energia primaria da fonti rinnovabili, va ricordato che già con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 lo Stato italiano aveva posto le basi per la promozione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

La Giunta Regionale, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9 del 29 novembre 2011) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente,

Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, apportando modifiche e integrazioni al D Lgs n. 28/2011, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla più recente Direttiva 2018/2001 (cd. RED II) per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

In data 13 luglio 2021, con protocollo regionale n. 314370, la società "Azienda agricola MEA s.s. - società agricola" (CUAA 00299710293), con sede legale in via Mea, 12 - Comune di Porto Viro (RO) e operativa (sede impianto) in via Cà Giustinian, 4 - Comune di Porto Viro (RO), ha presentato istanza di rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto termoelettrico alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, pari a 9.425 tonnellate all'anno tal quali, ossia l'84 % del totale in peso della biomassa conferita) di origine aziendale e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate - 700 t/a. t. q. ossia il 6 % del totale in peso), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto (paglia e stocchi di mais - 1.050 t/a. t. q. ossia il 10 % del totale in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Con l'inoltro dell'istanza, la società "Azienda agricola MEA s.s. - società agricola" ha comunicato, peraltro, l'accettazione del "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. 287708789) contenuto nel Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

A seguito di volontarie integrazioni documentali - ultima in ordine cronologico la documentazione allegata alla nota trasmessa il 4 ottobre 2021 - al progetto allegato all'istanza, l'Amministrazione precedente comunicava alla Società agricola che il progetto presentava carenze informative e documentali tali da non permettere di attestare la procedibilità del progetto (10 novembre 2021), giusto quanto previsto dal paragrafo 14.2, parte III, dell'Allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili) nonché dalle successive disposizioni amministrative regionali (allegato "B" alla DGR n. 1391/2009, allegato "A" alla DGR n. 1349/2011, decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9/2011).

Successivamente all'avvio (12 gennaio 2022) dell'iter di adozione del provvedimento ostativo all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 e s. m. e i., la Società agricola istante comunicava, per le vie brevi, di dover provvedere ad una profonda revisione della documentazione utile al proseguo istruttorio. Documentazione progettuale, rivista e aggiornata, pervenuta all'Amministrazione precedente in data 15 febbraio 2022.

Istruita dagli Uffici regionali la nuova documentazione progettuale, il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in data 1° aprile 2022 ha indetto la prevista Conferenza di servizi, in modalità asincrona.

Accertata, pertanto, la procedibilità dell'istanza in data 4 aprile 2022 - data di acquisizione del progetto definitivo da parte delle Amministrazioni ed Enti pubblici coinvolti da specifico endoprocedimento - si provvedeva a notificare alla PA interessata la tempistica per la richiesta di eventuali integrazioni documentali, nonché la data di conclusione istruttoria e del procedimento amministrativo (3 luglio 2022).

Il Comune di Porto Viro (RO), con nota del 5 aprile 2022, evidenziava che il sedime del futuro impianto termoelettrico alimentato a biogas in argomento era presumibilmente soggetto al vincolo paesaggistico architettonico denominato "Est Romea - Zona delta del Po" e, pertanto, chiedeva che in merito si esprimesse la competente Soprintendenza; parere dell'Autorità paesaggistica pervenuto in data 5 luglio 2022. Con la medesima nota del 5 aprile 2022, l'Amministrazione comunale rilevava, peraltro, la necessità di una parziale riduzione di un'area boscata all'interno del perimetro dell'intervento. Ipotizzando la presenza di particolari vincoli di natura forestale, nonché di obblighi nel mantenimento degli impegni assunti con la regolamentazione comunitaria (Reg. CE 2080/1992), gli Uffici tecnici comunali hanno chiesto e ottenuto il nulla osta alla parziale riduzione della superficie a bosco da parte dell'autorità competente. Ne consegue che il parere favorevole all'intervento da parte del Comune di Porto Viro è stato acquisito dalla Amministrazione precedente in data 5 luglio 2022, in relazione agli esiti dei pareri e chiarimenti sopra chiesti.

A seguito dell'avvio delle procedure di indizione della Conferenza di servizi, scaduti i termini per l'inoltro all'Amministrazione precedente di memorie e osservazioni inerenti l'approvazione del progetto presentato dalla società "Azienda agricola MEA s.s. - società agricola", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere

al Soggetto istante il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (ultima integrazione del 12 maggio 2022);
- AVEPA - Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia, sede di Rovigo, con nota acquisita al protocollo regionale il 16 maggio 2022 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- il Consorzio di bonifica Delta del Po ha espresso parere favorevole in data 20 maggio 2022;
- l'Amministrazione comunale di Porto Viro (RO) si è espressa favorevolmente alla realizzazione dell'impianto di biogas in data 5 luglio 2022;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso il proprio parere favorevole in data 5 luglio 2022;
- le restanti Amministrazioni ed Enti pubblici interessati (Provincia di Rovigo, ARPA Veneto, Agenzia del Demanio, Ministero dello Sviluppo Economico, "e-distribuzione S.p.A.") hanno espresso il loro assenso agli effetti del comma 4, art. 14-bis della legge n. 241/1990 (cd. silenzio assenso);
- non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati.

Accertata, peraltro, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, in capo al Soggetto istante, la disponibilità delle superfici sulle quali realizzare l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (Comune di Porto Viro, foglio 19, mappali n. 482 e 489), attraverso:

- atto di disponibilità dei luoghi (Aumento di capitale sociale con conferimento di immobili e modifiche di patti sociali della società semplice "Azienda agricola MEA società semplice - società agricola) registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova il 7 agosto 2020 al n. 27233, serie 1T e trascritto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Venezia, Ufficio provinciale - territorio Servizio di pubblicità immobiliare di Chioggia in data 7 agosto 2020 al Registro generale n. 3710 e Registro particolare n. 2549, come da atto notarile del 16 luglio 2020 a firma del dott. Roberto Agostini, notaio in Padova (Repertorio n. 66.689 e Raccolta n. 27.327).

La Società istante, con nota del 5 aprile 2022, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010 e s. m. e i. (DFGR n. 253/2212), perizia di stima, asseverata dall'ing. Andrea Lazzarotto, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Venezia al n. 2963 e giurata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Chioggia (VE) il 30 marzo 2022, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, pari a euro 124.165,90 (euro centoventiquattromilacentosessantacinque/90), da maggiorare per spese tecniche e oneri fiscali, per un totale complessivo di euro 166.630,64 (euro centosessantaseimilaseicentotrenta/64).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - "Attuazione della direttiva U(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" che ha modificato e integrato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fidejussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche e integrazioni alla lett. d): "Edificabilità zone agricole", punto 5): "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e n. 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e la DGR n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale, prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 e alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole definendo, al contempo, il "Quarto programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

VISTA la DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 con la quale sono state approvate le Linee guida in materia di Conferenza di servizi;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 - e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 - con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
 - prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) per un totale di 700 tonnellate all'anno tal quali, pari al 6 % del totale in peso della biomassa complessiva, compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, (paglia di frumento e stocchi di mais - 1.050 tonnellate all'anno tal quali, pari al 10 % del totale), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali ottenute dalle produzioni vegetali);
 - sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine bovina), pari a 9.425 t/a t.q., pari all'84 % del totale in peso;
3. di autorizzare la produzione di energia tramite installazione di un motore endotermico (motore Jenbacher, modello JGS 208 C25), alimentato dal biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale unitaria di 0,784 MW di cui 0,300 MWelettrici (0,426 MW potenza termica utile) associato a un generatore (marca Stamford, modello HC534 E e));
4. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell'energia elettrica, denominata "Bio Cà Giustinian";
5. di autorizzare la costruzione e l'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento per una potenza complessiva impegnata di 510 kW, pari a complessivi 1.229 MWh/anno (36 % della producibilità termica potenziale, pari a 3.374 MWh/anno), a servizio:
 - della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (200 kW);
 - della sala quadri e pompe (10 kW),
 - delle strutture agricolo-produttive e stalle (300 kW);
6. di rilasciare le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 4. e 5., alla società "Azienda agricola MEA s.s. - società agricola" (CUAA 00299710293), con sede legale in via Mea, 12 - Comune di Porto Viro (RO) e operativa (sede impianto) in via Cà Giustinian, 4 - Comune di Porto Viro (RO), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati ai precedenti punti 2., 3., 4. e 5., su terreni censiti in Comune di Porto Viro (RO), foglio 19, mappali n. 482 e 489, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 314370 del 13 luglio 2021, n. 69554 del 15 febbraio 2022, n. 155949 del 5 aprile 2022, n. 201008 del 3 maggio 2022 e n. 293366 del 30 giugno 2022;
7. di autorizzare la società "e-distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma (RM), via Ombrone, 2, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete pubblico così articolato: un impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica nel tratto interrato compreso tra la cabina di consegna denominata "Bio Cà Giustinian" e il punto di connessione alla rete MT esistente denominato "Cà Pisani", compreso lo "smantellamento di un tratto di linea in cavo aereo e di un sostegno esistenti, nonché la realizzazione di un nuovo sostegno", da ubicarsi nel territorio del Comune di Porto Viro (RO), foglio 19, mappale n. 482, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 314370 del 13 luglio 2021, n. 155949 del 5 aprile 2022 e n. 201008 del 3 maggio 2022;
8. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;
9. di comunicare, alla società "Azienda agricola MEA s.s. - società agricola" e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica e avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;
10. di approvare l'importo di euro 166.630,64 (euro centosessantaseimilaseicentotrenta/64) quale importo necessario per l'eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 4. e 5., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali, che dovrà essere garantito mediante deposito, prima dell'inizio dei lavori, di fidejussione bancaria o assicurativa;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro 120 giorni;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;

14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.